

**ECC.MO**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA CAMPANIA**

**Sede di Napoli**

**RICORSO**

del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** (C.F. 80053430585), con sede in Roma, Piazza Colonna n. 361, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Geom. Maurizio Savoncelli (CF: SVNMRZ59E20E463C), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto (C.F. CRVBMN54D19H501A), Annalisa D'Urbano (C.F. DRBNLS78L52G482W) e Giulia Boldi (C.F. BLDGLI88M64H501M), ed elettivamente domiciliato digitalmente e fisicamente, rispettivamente, presso la PEC del Prof. Beniamino Caravita di Toritto (cdta@legalmail.it) estratta dai Registri di Giustizia nonché presso il suo studio in Via di Porta Pinciana n. 6, Roma (CAP.00187);

**contro**

- **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **il Ministero della Giustizia** (C.F. 80184430587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **la Commissione n. 3 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito**

**Industriale Laureato, sessione 2019, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli in persona del presidente pro tempore;**

**- la Commissione n. 4 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli, in persona del presidente pro tempore;**

**e nei confronti di**

**- Gifuni Alfonso (GFNLNS53C24I262P), Adamo Francesco (DMAFNC68L07I016M), Tretola Gianni (TRTGNN78A05A783Z) ed altri**

**per l'annullamento *in parte qua* previa sospensione cautelare**

**- del "Registro risultati finali" del 4 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Napoli, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;**

**- dell'"elenco degli abilitati con riserva ai sensi della nota MIUR prot. N. 0088470 del 23.07.2019" del 4 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di**

Napoli, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- del *"Riepilogo finale"* recante gli esiti delle prove scritte, del 26 novembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera Professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- dello schema avente ad oggetto le *"date esami orali"* del 26 novembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- del *"Registro risultati finali"*, del 4 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- dell'*"elenco degli abilitati con riserva ai sensi della nota MIUR prot. N. 0088470 del 23.07.2019"*, del 4 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- degli “*scrutini finali*” emanati dalla Commissione n. 4 nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 4 di Napoli, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Righi” di Napoli;
- nonché di ogni ulteriore provvedimento, nota o verbale della Commissione e/o del Collegio Provinciale o Territoriale dei Periti recante l’ammissione al suddetto esame, o a talune fasi dello stesso, di soggetti in possesso del diploma conseguito con il vecchio ordinamento presso l’Istituto Tecnico per Geometri, ancorché non conosciuto dai ricorrenti né agli stessi comunicato.

\*\*\*

### **FATTO**

Con Ordinanza del 24 aprile 2019, Prot. n. 373, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “**MIUR**”) ha indetto la sessione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato per l’anno 2019, consentendone l’accesso ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al Settore “*Tecnologico*”. Con successivo decreto dirigenziale n. 1355 del 17 settembre 2019 il MIUR ha individuato le Commissioni giudicatrici, insediate presso gli Istituti Tecnici del Settore “*Tecnologico*”.

Il suddetto decreto ha individuato quale sede delle Commissioni nn. 3 e 4 della Provincia di Napoli (di seguito “**Commissioni**”) l’istituto A. Righi di Napoli.

Nonostante l’univocità dell’Ordinanza di indizione degli esami, taluni soggetti in possesso del diploma da Geometra conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento presso l’Istituto Tecnico per Geometri hanno presentato domanda di ammissione agli esami di abilitazione innanzi alla Commissioni resistenti.

In seguito dell’espletamento delle prove scritte, la Commissione 3 – Collegio Provincia di Avellino, ha pubblicato il “*Riepilogo finale*” recante gli esiti delle prove scritte nonché lo schema avente ad oggetto le “*date esami orali*”. Successivamente allo svolgimento delle suddette prove orali, tenutesi in data 28 e 29 novembre 2019 e 2 dicembre 2019, il giorno 4 dicembre 2019 la medesima Commissione ha pubblicato il “*Registro risultati finali*” e l’“*elenco degli abilitati con riserva ai sensi della nota MIUR prot. N. 0088470 del 23.07.2019*”, nei quali risultano annoverati anche alcuni Geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento.

In data 4 dicembre 2019, la Commissione 3 ha pubblicato inoltre il “*Registro risultati finali*” e l’“*elenco degli abilitati con riserva ai sensi della nota MIUR prot. N. 0088470 del 23.07.2019*” attinenti al Collegio della Provincia di Napoli dove, nello stesso modo, risultano abilitati Geometri vecchio ordinamento.

Ancora, in data 4 dicembre 2019, la Commissione 4 ha pubblicato gli “*scrutini finali*” contenenti l’elenco degli abilitati presso la medesima Commissione, nel quale si annoverano alcuni Geometri vecchio ordinamento.

Tale posizione, assunta dalle Commissioni giudicatrici, muove dalla pretesa equipollenza tra i diplomi da Geometra vecchio ordinamento e i nuovi diplomi c.d. "CAT" (ovvero acquisiti presso Istituti di Formazione Superiore del Settore Tecnologico con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio) istituiti dal DM n. 88/2010. In altre parole, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Commissioni, il riordino degli istituti tecnici operato dal menzionato DM del 2010 avrebbe altresì comportato una sostanziale uniformazione dei titoli di studio di Perito e Geometra acquisiti anche anteriormente alla Riforma, consentendo anche ai Geometri "vecchio ordinamento" di accedere all'esame di Stato da Perito.

Ebbene, i suddetti provvedimenti sono illegittimi, e devono pertanto essere annullati per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 dell'Ordinanza MIUR prot. n. 373, del 24 aprile 2019, recante l'indizione della sessione di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato per l'anno 2019. Tassatività dei requisiti di ammissione alla prova d'esame e interpretazione strettamente letterale della *Lex Specialis*.**

I provvedimenti impugnati si pongono in aperto contrasto con l'Ordinanza MIUR, Prot. n. 373, del 24 Aprile 2019, la quale, nel bandire la sessione degli esami di Stato da Perito Industriale e Perito Industriale laureato per l'anno 2019, ha delineando puntualmente i criteri di ammissione alle prove.

All'**articolo 1**, secondo comma, dell'Ordinanza si legge infatti che *“ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:*

- **Candidato Perito Industriale:** *il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al Settore “Tecnologico” secondo le confluenze di cui all'Allegato D...”.*

Ancora, **all'articolo 2**, recante *“requisiti di ammissione”*, si legge nuovamente che *“alla presente sessione d'esami, e sino alla data del 29 maggio 2021, sono ammessi i candidati Periti Industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al Settore “Tecnologico”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa...”.*

Ulteriormente, la *“NOTA 2”* al *“Modello di domanda – allegato 1”*, nel fornire indicazioni in ordine alla compilazione della voce *“titolo di studio conseguito”*, dispone espressamente di *“indicare uno dei titoli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale”.*

Come si vede, l'Ordinanza del MIUR e i suoi allegati sono **chiari nel delineare i titoli di studio che rappresentano requisito indefettibile di ammissione all'esame di Stato di Perito**, tra i quali evidentemente non figura - né potrebbe essere ritenuto implicitamente richiamato, per le ragioni su cui ci si soffermerà *sub* §§ 2 e 3 - il diploma di maturità tecnica da Geometra del previgente ordinamento.

Tale elencazione dei titoli di accesso all'esame recata dal Bando riveste carattere tassativo e inderogabile alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa.

Ed infatti, è stato costantemente ribadito che "il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva" (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969).

Pertanto, *"le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi"* (così, ad es., Cons. Stato,



Sez. V, 19 novembre 2012 n. 5825), ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. Prel. cod. civ.).

Nel caso di specie, le su riportate norme dell'Ordinanza, laddove inderogabilmente impongono ai partecipanti di possedere il titolo di *“Perito Industriale capotecnico”* o il *“diploma di maturità tecnica di Perito Industriale”*, ovvero il diploma *“afferente al settore “Tecnologico”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88”*, introducono nella *lex specialis* una disposizione normativa del tutto inequivoca nel suo significato letterale e, perciò, di stretta interpretazione per la Commissioni giudicatrici.

Da ciò discende, con ogni evidenza, come le Commissioni resistenti di Napoli abbiano operato in aperta violazione del Bando, ammettendo a sostenere le prove d'esame e successivamente attribuendo l'abilitazione a soggetti privi dei requisiti dal medesimo richiesti.

Né potrebbe sostenersi che sia consentito alla Pubblica Amministrazione procedere autonomamente all'integrazione delle clausole del bando in virtù di un *favor participationis*. Ed infatti, secondo la giurisprudenza *“nell’evenienza di mancata specificazione di equipollenza tra titoli professionali richiesti per l’ammissione al pubblico concorso – e, quindi, di univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l’accesso ai soli titoli indicati nella lex specialis – le previsioni del bando medesimo debbano essere integrate dall’interprete nel senso di consentire la partecipazione per i possessori di titoli equipollenti ex lege: ma ciò, per l’appunto,*

**avviene nelle sole ipotesi in cui si rinvenzano nell'ordinamento norme di legge cc.dd. "autoesecutive", le quali puntualmente e direttamente sanciscano l'equipollenza tra i titoli anzidetti, e non necessitino pertanto per la loro concreta applicazione dell'intermediazione di altre disposizioni normative dello stesso grado o di grado subordinato, ovvero di provvedimenti amministrativi"** (così Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010 n. 3484).

Come si vedrà approfonditamente *infra*, **non esiste alcuna norma di legge che sancisca espressamente l'equipollenza tra i diplomi da Geometra vecchio ordinamento e i nuovi diplomi c.d. CAT, non essendo dunque possibile alcuna lettura espansiva delle clausole del Bando di concorso relative ai requisiti di accesso all'esame di Stato.**

Peraltro, l'arbitraria interpretazione delle suddette clausole dell'Ordinanza n. 373 da parte delle varie Commissioni giudicatrici insediate ha comportato una disparità di trattamento tra candidati sul territorio nazionale, essendo alcuni Geometri stati erroneamente ed illegittimamente ammessi all'esame (come nella vicenda *sub iudice*) ed altri, invece, esclusi dalle medesime prove d'esame (cfr. Commissione di Palermo, la quale, a seguito di verifica sul possesso dei requisiti, ha negato l'ammissione alle prove orali e circa 30 candidati in possesso del diploma vecchio ordinamento).

Per tali ragioni, tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi, e devono pertanto essere annullati.

\*\*\*

**2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quarto comma, e 8, primo comma, del DM n. 88, del 15 marzo 2010, recante**

***“norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.***

Come visto nella parte in “fatto”, l’ammissione agli esami di Stato e la conseguente abilitazione alla professione di Perito di soggetti in possesso di titoli di studio acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento di cui ai provvedimenti impugnati, muove dalla convinzione che tali diplomi siano sostanzialmente equipollenti, ai fini dell’accesso all’esame di Stato, ai nuovi diplomi CAT, istituiti dal DPR n. 88/2010.

Al fine di meglio comprendere le ragioni di infondatezza di tale tesi e dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati occorre prendere le mosse da una breve ricostruzione del quadro normativo vigente e dell’interpretazione di esso consolidatasi nel corso degli anni.

Con il DL n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, ha preso avvio il processo di riordino del secondo ciclo dell’istruzione secondaria tecnica e professionale (c.d. Riforma Gelmini). In particolare, l’art. 64 del suddetto DL, nell’ottica di razionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico, ha demandato al MIUR, attraverso l’emanazione di Regolamenti in delegificazione ex art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988, l’adozione di una serie di interventi di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria.

Tale delega è stata esercitata, per quel che qui interessa, con l'emanazione del DPR n. 88/2010 sopra menzionato, recante *“norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, con cui è stata stabilita la confluenza, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, degli Istituti tecnici istituiti nel previgente ordinamento in nuovi Istituti di Formazione Superiore raggruppati secondo due macrosettori, economico e tecnologico (art. 8 del DPR n. 88/2010 e Allegato D al DPR).

Nell'ambito di quest'ultimo settore è stato inserito, tra gli altri, l'indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” (c.d. “CAT”), nel quale sono confluiti i precedenti indirizzi di Geometra ed Edilizia e, dunque, gli Istituti Tecnici per Geometri e Periti.

In sostanza a partire dall'anno scolastico 2010-2011, coloro che decidano di perseguire gli studi da Geometra o Perito, che avrebbero un tempo frequentato due scuole distinte, possono iscriversi presso il medesimo Istituto e all'esito del percorso di studi acquisiscono un diploma c.d. “CAT” (costruzioni, ambiente e territorio, appunto).

Tali ultimi diplomi sono poi stati equiparati, ai fini dell'accesso agli esami di Stato, ai titoli di studio da Perito e Geometra acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento. Ciò sulla scorta dell'articolo 6, comma 4, del DPR n. 88/2010, in forza del quale il diploma di istruzione professionale, rilasciato al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi dei “nuovi” istituti professionali, costituisce *“titolo necessario per l'accesso all'università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (...)”*, e precisa

“fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico”.

Anche a seguito di un’attività interpretativa svolta dallo stesso MIUR su cui ci si soffermerà *sub* § 3, a tale inciso è stato attribuito il significato di far salvo l’effetto legale dei nuovi diplomi anche ai fini dell’abilitazione professionale, in ragione della prevista confluenza dei vecchi percorsi di studi nei nuovi Istituti superiori del settore “tecnologico”.

Al contrario, **alcuna disposizione ha invece previsto la proporzione inversa, ovvero la validità dei vecchi diplomi a costituire titolo di accesso agli esami di una categoria diversa da quella relativa al titolo di studio acquisito, posto che l’equipollenza sancita dalla normativa si pone esclusivamente tra nuovi diplomi e vecchi, e non anche all’inverso.**

Del resto, tale assimilazione condurrebbe ad un radicale stravolgimento dell’organizzazione degli ordinamenti professionali delle categorie coinvolte - ovvero geometri, periti agrari, periti industriali e agrotecnici -, che non potrebbe certo essere la conseguenza di interventi normativi di mero riordino della scuola, adottati al solo scopo di ottenere *“una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”* (art. 64, comma 3, del DL n. 112/2008)

E’ evidente che la sostituzione di vecchi diplomi, relativi a profili professionali eterogenei tra loro e con competenze distinte, con un unico titolo di studio e di accesso all’esame di abilitazione di

entrambi gli Ordini, avrebbe richiesto una disposizione normativa puntuale, a valle di un disegno legislativo specifico.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con cui le amministrazioni resistenti hanno ammesso anche i Geometri all'esame di stato da Perito sulla base di interpretazioni analogiche ed estensive fuorvianti, erronee, destituite di fondamento ed in frontale contrasto con il quadro normativo generale e speciale.

\*\*\*

**3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quarto comma, e 8, primo comma, del DM n. 88, del 15 marzo 2010, recante *“norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.**

**Violazione e falsa applicazione delle note MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015 e n. 16542 del 22 luglio 2019. Eccesso di potere.**

I provvedimenti impugnati risultano adottati anche in patente violazione delle circolari MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015 e n. 16542 del 22 luglio 2019, adottate proprio al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti con riferimento al valore dei nuovi diplomi CAT.

Come accennato *supra*, il riordino del sistema dell'istruzione tecnica e professionale secondaria avvenuto con la Riforma Gelmini ha fatto sorgere l'esigenza di adeguare al nuovo assetto ordinamentale la disciplina degli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico, regolate da normative eterogenee e specifiche per ciascuna professione.

In particolare, a fronte delle disposizioni del DM n. 88/2010, la questione che si è in prima battuta posta ha riguardato la validità dei

diplomi conseguiti all'esito dei percorsi di studi risultanti dal riordino al fine dell'accesso agli esami di Stato delle predette categorie, ovvero la necessità, a seguito dell'incorporazione degli indirizzi, del conseguimento anche della specifica laurea triennale.

Sul punto è intervenuto il parere del MIUR del 16 giugno 2015 (nota n. 27133 del 28 settembre 2015) il quale, partendo da una ricostruzione della normativa rilevante, si è limitato a ravvisare l'equipollenza dei nuovi diplomi CAT ai diplomi vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione.

Il Ministero ha preso le mosse dall'interpretazione dell'art. 6, comma 4, del DPR n. 88/2010 sopra citato, secondo cui resta fermo il valore del diploma a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico, e da tale precisazione ha dedotto l'idoneità dei nuovi diplomi CAT a costituire titolo valido per l'accesso all'esame di abilitazione.

Al contrario, **il MIUR non ha mai affermato che i diplomi da Geometra vecchio ordinamento potessero costituire titolo valido per l'accesso all'esame di Stato da Perito, ma si è limitato a sostenere che i nuovi diplomi, all'interno dei quali sono confluiti i vecchi percorsi scolastici da Perito e Geometra, consentono l'accesso alla professione di Perito.**

Ciò è peraltro confermato da un passaggio del parere menzionato nel quale si legge che *"tali disposizioni salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM"*.

Con ogni evidenza, pertanto, neppure il MIUR ha in alcun modo paventato la possibile, inedita, promiscuità dei titoli acquisiti nella

vigenza dell'ordinamento scolastico precedente ai fini dell'opzione tra l'ordine professionale dei Geometri e quello dei Periti.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che, con nota prot. n. 16542 del 22 luglio 2019, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR ha fornito un'interpretazione autentica del proprio precedente parere, smentendo la posizione assunta dalle Commissioni resistenti.

Nello specifico, il Ministero ha affermato che *“l’UL si è espresso favorevolmente per l’equipollenza dei diplomi del nuovo ordinamento con quelli del vecchio ordinamento ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione”*, ma che abilitare quale Perito Industriale un soggetto in possesso del “vecchio” diploma Geometra rappresenti *“un’indebita applicazione analogica del parere dell’Ufficio Legislativo”*, essendo la possibilità di assimilazione dei vecchi diplomi ai nuovi CAT esclusa *“in assenza di espressa disposizione legislativa”*.

Tale conclusione, del resto, è confermata dalla pacifica giurisprudenza amministrativa. Con specifico riferimento ai diplomi oggetto del presente giudizio, infatti, il Consiglio di Stato ha già sancito che *“l’art. 65 L. 16 giugno 1931 n. 889 elenca i diplomi di abilitazione tecnica alle diverse professioni che si conseguono al termine del corso superiore dell’istituto tecnico. Tra gli anzidetti diplomi quelli di perito industriale capotecnico e di geometra non vengono parificati per alcun fine, per cui l’eventuale coincidenza di attività consentita a professioni diverse, non elimina l’autonomia e la distinta rilevanza dei rispettivi titoli di studio. Conseguentemente è legittima l’esclusione di periti industriali da un pubblico concorso a posti di geometra ove nel*



***bando o in specifica disposizione di legge non sia stabilita l'equiparazione con il diploma di geometra*** (Cons. St., sez. V, sent. n. 954/1991 in Foro Amm. 1991, 1728).

Anche di recente è stato poi ribadito, più in generale, che *“la prevalente giurisprudenza ... ritiene che i criteri di equipollenza dei titoli di studio, validi per l'ammissione a pubblici concorsi, debbano risultare **dal bando o da disposizioni normative**”* (Cons., sez. VI, sent. n. 232/2015).

Ebbene, sull'assenza di disposizioni normative che abbiano sancito un criterio di equipollenza tra i diplomi da geometra del vecchio ordinamento e i nuovi diplomi CAT che consentano ai Geometri l'accesso anche all'esame di Stato di Perito si è ampiamente detto *sub § 2*.

Si è altresì detto come neppure il bando consenta tale equiparazione. Come anticipato, infatti, l'ordinanza del 24 aprile 2019 del MIUR di indizione dell'esame di Stato da Perito per la sessione 2019 ha espressamente indicato i requisiti di ammissione agli esami di Stato, individuando puntualmente e inderogabilmente i titoli di studio considerati validi a tal fine, senza in alcun modo inserire nell'elencazione il diploma di maturità tecnica di Geometra.

Non a caso anche il MIUR, nella nota prot. n. 16542 del 22 luglio 2019 sopra citata, nel fornire la corretta interpretazione del proprio precedente parere, ha invitato il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ad una *“più attenta applicazione di quanto indicato nell'Ordinanza che elenca correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione, avendone valutato l'ammissibilità per l'accesso all'esame di Stato”*.

Del resto, a voler aderire alla tesi in virtù della quale l'equipollenza tra i titoli di studio di vecchio e nuovo ordinamento avrebbe valenza trasversale, consentendo la promiscuità anche tra titoli acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento, tale puntuale elencazione sarebbe apparsa ridondante, e sarebbe stato sufficiente il mero richiamo ai diplomi CAT o titoli equivalenti.

Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, i provvedimenti impugnati, di abilitazione di Geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento alla professione di Perito, sono illegittimi e devono dunque essere annullati.

\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per quanto concerne la sussistenza del *fumus boni iuris* valga quanto sinora detto.

Con riferimento al *periculum in mora* si osserva che qualora i provvedimenti impugnati non venissero tempestivamente sospesi si verificherebbe un grave pregiudizio in capo al CNG, nonché all'intera categoria dei Geometri che lo stesso rappresenta, consistente in una verosimile perdita di iscritti e nello svilimento del valore della professione, la cui tutela rientra nelle funzioni istituzionali allo stesso affidate.

Inoltre, il mancato accoglimento della presente domanda cautelare cagionerebbe un danno grave e irreparabile all'interesse pubblico all'ordinato e regolare svolgimento delle professioni. Invero, qualora si consentisse ai ricorrenti di concludere il procedimento di abilitazione in questione con l'effettiva iscrizione all'Albo dei periti, i nuovi abilitati potrebbero iniziare ad esercitare la professione di

Perito - con tutto ciò che ne consegue in termini di assunzione della responsabilità professionale - con il rischio poi di vedersi “revocato” il titolo a seguito dell'accoglimento del presente gravame.

Il mantenimento della *res adhuc integra* richiede, dunque, l'accoglimento dell'istanza cautelare.

#### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, previo accoglimento dell'istanza cautelare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione, tutti gli atti indicati in epigrafe, nonché ogni ulteriore atto applicativo, conseguente e comunque connesso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Roma, 24 gennaio 2020

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto

Avv. Annalisa D'Urbano

Avv. Giulia Boldi

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto attesta che la presente copia analogica è conforme all'originale digitale da me sottoscritto con firma digitale dal quale è stata estratta.

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto

